



L'ASSESSORE
PIER ANTONIO RIVOLA

Prot. n. 17565 del 22 agosto 2003

ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
DEI COMUNI DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
DELLE PROVINCE DELLA REGIONE

AL PRESIDENTE DEI CONSORZI DI
BONIFICA DELLA REGIONE

OGGETTO: Indicazioni in merito alla recente normativa regionale e statale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Come è noto il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

La Regione è già intervenuta nella stessa materia con la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" entrata in vigore il 4 gennaio 2003 (modificata dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 10, "Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative").

Al fine di chiarire i rapporti tra le due normative, e di renderne più agevole il necessario coordinamento, si forniscono le seguenti precisazioni:

- innanzitutto occorre premettere che il procedimento espropriativo (volto al risultato finale del trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale minore dal titolare al soggetto beneficiario dell'espropriazione) si articola in tre fasi distinte, ognuna delle quali produttiva di precisi effetti giuridici. La prima è quella dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la seconda è quella che conduce alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, la terza ed ultima fase è quella della determinazione dell'indennità di esproprio ed emanazione del decreto di esproprio;
- le prime due fasi attengono alla materia del governo del territorio e dunque ricadono pienamente nell'ambito della competenza legislativa regionale, mentre la terza, incidendo in modo diretto sui diritti civili dei soggetti proprietari delle aree interessate dalle procedure espropriative, spetta alla competenza del legislatore statale, al fine di garantire una uniformità di trattamento sul territorio nazionale;
- ne consegue che la L.R. n. 37 del 2002 non ha disciplinato l'intero procedimento espropriativo ma - con l'obiettivo primario di sviluppare i principi espressi dal testo unico in

coerenza con la normativa regionale in materia di governo del territorio - si è occupata principalmente della fase di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di quella di dichiarazione di pubblica utilità, integrando le procedure di localizzazione dell'opera e quelle da cui deriva la pubblica utilità con adempimenti richiesti ai fini espropriativi;

- in relazione alla successiva ed ultima fase la legge regionale fa rinvio alla legislazione statale, ed in particolare al testo unico, limitandosi a dettare alcune disposizioni in merito alla edificabilità di fatto e legale, alle misure compensative in sede di accordo di cessione e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Al fine di meglio chiarire quali disposizioni della disciplina di dettaglio statale non siano operanti nel territorio regionale, l'art. 33 della L.R. n. 37 del 2002 ha indicato gli articoli del D.P.R. n. 327 del 2001 che vanno disapplicati, in quanto relativi ad aspetti che hanno trovato una regolamentazione specifica e sostituiva nella legge regionale.

In conclusione, i procedimenti espropriativi realizzati nel territorio regionale dovranno svolgersi per le prime due fasi in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 37 del 2002, per la terza fase secondo quanto stabilito dalle norme del Testo Unico, con l'unica eccezione che la costituzione e il funzionamento delle Commissioni espropri sono pur esse regolati dalla legge regionale (in quanto materia già da tempo delegata alla stessa Regione) e che detta Commissione dovrà, ai fini del calcolo dell'indennità, tener conto dei criteri valutativi della edificabilità legale e di fatto adottati dalla legge regionale, in quanto anch'essi relativi ad aspetti strettamente connessi alle tematiche urbanistiche e del governo del territorio.

Più complessa è la tematica relativa al coordinamento della **normativa transitoria** prevista dalla legge regionale e dal Testo Unico per i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore delle leggi citate (4 gennaio per la L.R. n. 37 del 2002 e 30 giugno per il D.P.R. n. 327 del 2001).

La L.R. n. 37 del 2002 ha disposto all'art. 26, comma 3, che i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, ossia che vedono avviata la fase di apposizione del vincolo espropriativo o la fase successiva comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente. Da tale disposizione deriva che le amministrazioni che prima del 4 gennaio 2003 hanno avviato la fase di apposizione del vincolo espropriativo, mediante adozione di variante, ovvero la fase di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, mediante deposito del progetto e relativi elaborati, non applicheranno la nuova normativa regionale.

L'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001 al comma 1 prevede che *“Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.”*

Dal combinato disposto delle disposizioni citate, alla luce di quanto detto in merito alle competenze legislative per le diverse fasi della procedura espropriativa, deriva che, dato che rientrano nella competenza legislativa regionale, i procedimenti relativi alla fase di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità (fase 1 e 2) avviati prima dell'entrata in vigore della legge regionale sono completati secondo la normativa

statale previgente; al contrario la successiva fase della determinazione dell'indennità di esproprio e dell'emanazione del decreto di esproprio (fase 3), essendo soggetta alla legislazione statale, sarà anch'essa disciplinata dalla normativa statale previgente qualora la pubblica utilità sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore del Testo Unico (30 giugno 2003), mentre sarà soggetta alla disciplina del Testo Unico nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore.

Al fine di fornire un quadro generale interpretativo delle disposizioni della L.R. n. 37 del 2002, si allega una nota esplicativa che tiene conto delle richieste, delle osservazioni e delle modifiche apportate con la L.R. n. 10 del 2003, derivanti da un primo periodo di applicazione della legge. Si richiama fin da adesso l'attenzione sugli aspetti più rilevanti della legge regionale:

- principio della coincidenza della competenza alla realizzazione di un'opera e delle procedure espropriative, salvo il caso del conferimento ai Comuni delle funzioni espropriative per le opere pubbliche regionali; sono escluse dal conferimento ai Comuni le opere di difesa del suolo e di bonifica, per le quali le procedure espropriative competono all'autorità (Regione, Consorzi di bonifica od altri soggetti) che realizzano le opere (art. 6 e 6-bis);
- obbligo della comunicazione personale ai proprietari degli immobili dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo e della fase di dichiarazione di pubblica utilità (art. 9, 16, 17);
- durata del vincolo espropriativo fissata in 5 anni e possibilità di reiterarlo motivatamente per una sola volta e possibilità di realizzare una diversa opera pubblica, nell'arco temporale di validità del vincolo, solo mediante adozione di variante al POC (art. 13 e 14);
- possibilità per il Comune, nel caso di progetto preliminare di opera non conforme agli strumenti urbanistici, di attribuire alla deliberazione di variante al PSC il valore e gli effetti di variante al POC (art. 12, comma 2);
- possibilità di dichiarare anche la pubblica utilità dell'opera se nella fase di apposizione del vincolo espropriativo viene approvato il progetto definitivo dell'opera in luogo del preliminare, con il rispetto degli adempimenti previsti per l'approvazione del definitivo (art. 12, comma 6 e 15, comma 2);
- procedura semplificata per l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo di interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche localizzate nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico (art. 16-bis);
- obbligo di un esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati al vincolo espropriativo da parte dell'autorità procedente sia in fase di apposizione del vincolo che in quella di dichiarazione di pubblica utilità (art. 10, comma 3; 11, comma 3; 16, comma 6; 17, comma 4);
- possibilità che l'accordo di cessione verta su misure compensative, ossia facoltà per il privato di edificare in un'area concordata con il Comune già destinata all'edificazione (art. 23).

La L.R. n. 37 del 2002 ha apportato inoltre delle modifiche alla L.R. n. 20 del 2000, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e alla L.R. n. 10 del 1993 "Norme in materia di opere

relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", resesi necessarie per coordinare le disposizioni modificate con la nuova disciplina regionale sugli espropri.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

RL\GS

Pier Antonio Rivola